



CIRCOLARE N. 48
15 maggio 2018

CHIARIMENTI CONTRATTUALI

Vi trascriviamo la nostra nota con cui viene richiesto il parere sul numero di giorni di ferie spettante agli ex lavoratori a tempo determinato, nonché la risposta dell'amministrazione in tema di indennità di trasferta.

Con l'occasione riteniamo opportuno darvi alcune precisazioni sul contratto richieste dai colleghi.

L'art. 20 prevede per ogni turno di reperibilità la corresponsione di un'indennità di euro 10,00 ma fino al nuovo Contratto Integrativo del Ministero dell'Interno, tale disciplina meno favorevole non è in vigore e sarà esaminata successivamente.

Analogo discorso va fatto per l'introduzione del monte ore di 200 ore annue (art. 25 c.3) quale limite massimo di straordinario effettuabile. Anche in tale occasione vi è un rinvio alla contrattazione integrativa e pertanto la norma non è in vigore.



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento MINISTERO INTERNO

Piazza del Viminale 1 - 00184 Roma - tel. 06/46525905 - fax 06/4871073
Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it -

Roma, 15 MAGGIO 2018

Al Vice Capo Dipartimento
per le politiche del Personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse
Strumentali e finanziarie

Sede

OGGETTO: art. 55 comma 7 CCNL 2016-2018


Sig. Prefetto,

il contratto collettivo entrato in vigore il 12.2.2018 ha innovato il trattamento economico normativo del personale con contratto a tempo determinato.

A nostro giudizio, la previsione in oggetto indicata va applicata per i lavoratori a tempo determinato, stabilizzati il 1.1.2018 e per quelli che verranno stabilizzati il 1.1.2019, nel senso che il numero delle ferie spettanti è da attribuire in base all'anzianità complessiva maturata da tali lavoratori e non all'anzianità maturata dalla stipula del contratto a tempo indeterminato. Si richiede pertanto il conforto dell'Amministrazione su tale interpretazione.

Si ringrazia e si resta in attesa di determinazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vincenzo Candalino



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Roma, data protocollo

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIATO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA AOSTA
- SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE DI VIA VEIENTANA (EX SSAI) ROMA

OGGETTO: CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018 – art. 82, c. 1, lett. h) – indennità di trasferta.

Si fa riferimento alla disciplina dettata dal nuovo CCNL-Funzioni centrali 2016-2018 in materia di trattamento di trasferta, in relazione alla quale sono stati evidenziati taluni dubbi interpretativi ai fini di una corretta liquidazione delle spese di trasferta in favore del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno.

In particolare, si fa riferimento all'art.82 (Trattamento di trasferta) il quale, al comma 1 – lett. h), prevede per il personale comandato in missione la corresponsione di "un'indennità di trasferta".

A tal riguardo, è stata rappresentata la necessità di una opportuna specificazione al fine



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

di chiarire se la predetta previsione comporti il concreto ed effettivo ripristino dell'indennità di trasferta, atteso che l'art. 1, comma 236 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) ne aveva espressamente disposto la soppressione.

Ciò premesso, con riferimento alla suesposta questione, si specifica che l'ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni ha opportunamente precisato quanto segue: *“la clausola contenuta nell’art. 82, comma 1, lettera h), secondo cui l’indennità di trasferta va erogata “esclusivamente al personale avente titolo sulla base di disposizioni di legge” ha inteso richiamare la piena vigenza delle norme preesistenti in materia (art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005 e s.m.i.), senza alcuna portata innovativa. Pertanto, continua a vigere il generale divieto di corresponsione di tale indennità, con la sola eccezione delle categorie di personale tassativamente elencate al comma 213-bis del medesimo articolo della legge sopra richiamata”*.

Il Direttore Centrale
(Colaizami)